

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3504

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD
(TAVIANI)**

**E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)**

**E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)**

**(Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971,
n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio
degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane
nel Mezzogiorno)**

Seduta del 6 luglio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel quadro delle iniziative a favore del Mezzogiorno, disciplina la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali — cioè l'accollo allo Stato di parte dell'onere gravante sui datori di lavoro e sui lavoratori — che rappresenta un beneficio destinato prevalentemente ad agevolare ulteriormente le iniziative con un elevato tasso di occupazione della manodopera.

Lo sgravio, com'è noto, è commisurato alle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti; e tale misura è del 10 per cento delle menzionate retribuzioni per il personale assunto entro la data del 30 settembre 1968, e del 20 per cento per quello assunto successivamente a tale data.

L'articolo 9 del disegno di legge che dispone nuovi finanziamenti per il Mezzogiorno (Atto Senato n. 1525) conferma l'agevo-

lazione prorogandone la durata ed elevandone l'ammontare.

Prevede in particolare la proroga del beneficio al 31 dicembre 1980, ritenuta necessaria, al fine di permettere alle aziende di effettuare la programmazione a medio e lungo termine ed evitare dannose soluzioni di continuità, che altrimenti potrebbero verificarsi alla scadenza dell'attuale agevolazione prevista fino al 31 dicembre 1972.

Quanto alla entità dello sgravio si prevede che per i nuovi dipendenti che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1971, lo sgravio sarà del 25 per cento.

Nel quadro della politica di rilancio dell'economia, si ritiene necessario ed urgente anticipare le misure anzidette ed a ciò si è provveduto con apposito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

La misura dello sgravio, che il disegno di legge elevava, come già accennato, al 25 per cento, viene fissata al 30 per cento (limitatamente sempre al personale assunto dopo il 31 dicembre 1970); in tal modo si avranno un ulteriore stimolo alla nuova occupazione e un nuovo incentivo agli insediamenti industriali nel Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ed aumentare lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ART. 1.

A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento; conseguentemente lo sgravio contributivo complessivo in favore delle aziende industriali e artigiane per il personale anzidetto, risulta pari al 30 per cento.

In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 18 miliardi e di lire 36 miliardi. Di pari somma è elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge anzidetto.

Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, è prorogato, con le procedure e modalità di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.

Con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973.

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — TAVIANI — DONAT-CATTIN
— GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto. *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.